

COMUNICATO UFFICIALE N. 739 del 20/04/2023

Corte Sportiva di Appello

Sezione Territoriale del Lazio n. 11

Ricorso della "SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA ALGARVE ROMA TORRINO", affiliata con il codice Fip n. 026582 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale del Lazio n. 617 del 24.03.2023 in riferimento alla gara n. 800 valida per la 22ma giornata Campionato Regionale Serie C Silver maschile Girone B del 18 marzo 2023 (tra Algarve Roma Torrino e UISP XVIII), conclusa con il risultato di 61 a 59.

* * * * *

La Corte Sportiva d'Appello Regionale del Lazio riunitasi il giorno 3.04.2023,

VISTI

- a) l'allegato al referto della gara in questione, dove gli arbitri hanno dichiarato che:
 - "Si segnala che con l'uso delle trombette da parte di qualche tifoso, la sirena dei 24" risulta poco udibile o non udibile";
- b) il conseguente provvedimento del Giudice Sportivo Regionale del Lazio n. n. 617 del 24.03.2023 con il quale veniva comminata la seguente sanzione in danno della SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA ALGARVE ROMA TORRINO:
 - ammenda di Euro 90.00 per comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara [art. 27,3 RG] (uso di trombette tale da coprire il suono della sirena di fine periodo)
- c) il ricorso in appello presentato dalla SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA ALGARVE ROMA TORRINO avverso il suddetto provvedimento del Giudice Sportivo, con il quale è stato dedotto come il provvedimento disciplinare fosse errato, in quanto eccessivamente afflittivo rispetto al fatto contestato, considerato il numero esiguo di strumenti sonori utilizzati (e la loro ininfluenza acustica rispetto al suono della sirena di fine periodo), nonché al fatto per cui il dedotto disagio fosse stato determinato da bambini di dieci/undici anni intenti a tifare per la propria squadra;
- d) il motivo ulteriore per cui, secondo la normativa applicabile (art. 28 del RG – infrazioni commesse dal pubblico – circostanze aggravanti speciali), gli arbitri avrebbero dovuto preventivamente rivolgere formale invito alla società di attivarsi per l'eliminazione dei comportamenti che – secondo gli stessi – turbavano il regolare svolgimento della gara;
- e) ascoltati gli arbitri i quali, confermando che la situazione di disturbo creatasi (per circa 3/4 volte durante la partita) a causa della sovrapposizione del suono delle trombette, con quello della sirena dei 24", precisavano che – comunque –



il suono di quest'apparecchiatura presentava un'intensità sonora minore a quella che solitamente si avverte da parte di queste strumentazioni e di non aver rivolto alcun invito formale alla società qui reclamante di far cessare la detta turbativa;

- f) sentiti gli Ufficiali di campo, che non segnalavano particolari criticità nel corso della gara per via dell'uso degli strumenti acustici (se non in una sola, isolata occasione, tale da costringere gli arbitri ad intervenire per gestire correttamente la fase di gioco e riprendere immediatamente il gioco);*
- g) sentita la SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA ALGARVE ROMA TORRINO, nella persona del suo procuratore, che confermava quanto eccepito nel proprio atto.*

CONSIDERATO CHE

- dalle risultanze istruttorie, emerge come ai comportamenti tenuti dal pubblico (pochi ed isolati nel corso della partita), non sia seguito in alcun modo un invito da parte dei Direttori di gara alla Società affinché si attivasse per far cessare la turbativa sonora, visto anche che il suono della sirena dei 24 secondi è stato confermato dagli stessi Arbitri, ma anche dagli Ufficiali di campo ascoltati, risultava essere inferiore rispetto agli standards di altre apparecchiature utilizzate in altri terreni di giuoco;

- la normativa federale, ai fini del corretto svolgimento della gara, prevede gli arbitri debbano formalizzare apposita richiesta alla società di provvedere ad eliminare i comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della partita (disponendo, nel caso in cui detto invito sia rimasto senza esito, la possibile sospensione della partita sino alla sua ripresa – ove possibile – e la successiva squalifica del campo);

- nel caso di specie, ciò, per espressa ammissione dei direttori di gara, non è avvenuto, sicchè la sanzione comminata risulta essere del tutto iniqua, ben potendo gli arbitri dare il necessario impulso all'interruzione di detti comportamenti e far proseguire l'incontro senza problemi.

PQM

La Corte accoglie il reclamo in appello presentato dalla A.S.D. POL. VIRTUS POMEZIA SETTANTA BASKET, annullando quanto disposto dal G.S. di primo grado.

Roma, 20.04.2023

*La Corte Sportiva d'Appello del Lazio
Avv. Renato Leardi – Presidente
Avv. Piergiorgio Mencacci – componente – estensore
Avv. Paolo Rocchi – vicepresidente
Avv. Antonio Porpora- vicepresidente*



*Il Presidente
(Stefano Persichelli)*